



COMUNE DI EMPOLI

CENTRO DI RESPONSABILITA': I

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio LL.PP / Progettazione Immobili

DETERMINAZIONE N

346 del 01/04/2020

Oggetto:

INTERVENTO DI "MODERAZIONE DEL TRAFFICO CON ISTITUZIONE DI UNA ZONA 30 E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE IN LOCALITA' CARRAIA". AUTORIZZAZIONE INCREMENTO DEL SUBAPPALTO DI PARTE DELLE OPERE DELLA CATEGORIE OG3 ALLA DITTA CO.GE.SA. S.R.L.

Il Dirigente del Settore

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha posto a base di gara l'opera pubblica "Moderazione del traffico con istituzione di una Zona 30 e realizzazione di percorso ciclabile in località Carraia" il cui progetto esecutivo è stato approvato con D.D. n. 1374 del 31/10/2018 per l'importo complessivo di € 255.834,00 di cui € 160.000,00 quale quota di finanziamento regionale;
- con DD n. 694 del 08/05/2019 i lavori sono stati affidati alla Soc. ROSI LEOPOLDO S.p.A. con sede legale in via Giuseppe Giusti 67 – 51017 Pescia (PT) – C.F./P. IVA 00820700474 che li ha assunti per l'importo netto di € 175.692,77 oltre oneri della sicurezza e IVA 10%, con una percentuale di ribasso del 19,370% sul prezzo posto a base di gara di € 217.900,00 esclusi oneri della sicurezza ed IVA;
- i lavori hanno avuto inizio in data 3 giugno 2019 e sono tutt'ora in corso di esecuzione

Premesso inoltre che:

- la ditta appaltatrice ha chiesto a questo Ente (prot. 41428 del 13/06/2019) di poter subappaltare alcune lavorazioni della categoria OG3 per un importo netto presunto di € 35.000,00, comprensivo di € 1.400,00 di oneri per la sicurezza, alla ditta CO.GE.SA Srl con sede in Roma, CAP 00186, via Grotta Pinta 19, C.F./P.IVA 13824491008;
- in data 19 giugno 2019, con determina dirigenziale n. 852, il subappalto è stato autorizzato per l'importo richiesto;

Preso atto:

- che in data 25/02/2020 con prot. n. 12376 la ditta appaltatrice, acquisita la disponibilità della CO.GE.SA Srl alla esecuzione di ulteriori opere della categoria OG 3, ha chiesto l'incremento del subappalto già autorizzato per ulteriori € 20.000,00, portando quindi il nuovo corrispettivo del contratto di subappalto pari a € 55.000,000 di cui € 2.200,00 per oneri della sicurezza;
- che in tal senso ha inoltrato appendice al contratto di subappalto esistente, controfirmato da entrambe le controparti;

Richiamato il capo 9 del capitolato di appalto: Disciplina del subappalto ed in particolare l'art. 46 comma 1 che testualmente recita:

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori. Fermo restando tale limite complessivo:

- a) i lavori individuati all'articolo 4 (Categorie dei lavori) comma 3 devono essere obbligatoriamente subappaltati se l'appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell'appaltatore;*
- b) in ogni caso gli importi di tutti i lavori oggetto di subappalto richiamati in precedenza, concorrono al raggiungimento del limite complessivo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dei lavori;*

pertanto:

- 1) in nessun caso possono essere subappaltati lavori eccedenti tale limite percentuale complessivo;*
- 2) non possono essere subappaltati lavori il cui importo, sommato ai lavori o alle parti di lavori obbligatoriamente da subappaltare per carenza di qualificazione di cui alla lettera b), eccedono la stessa percentuale.*

Preso atto che la complessiva percentuale di subappalto richiesta, comprensiva di quella già autorizzata con la precedente DD N. 852/2019, è pari al 30% dell'importo dei lavori, e pertanto contenuta nei limiti previsti dal sopracitato art. 46 comma 1 del capitolato di appalto;

Preso inoltre atto, come dichiarato e controfirmato da entrambe le parti nell'appendice al contratto, che: *il testo dell'art. 4 "Corrispettivo del Contratto" sostituisce completamente ed a tutti gli effetti lo stesso articolo 4 presente nel contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 07/06/2019. Tutto il resto del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 07/06/2019 resta invariato;*

Ritenuto che non esistano motivi ostativi e pertanto possa essere autorizzato l'incremento del subappalto fino alla quota massima di € 55.000,00 oltre IVA, di cui € 2.200,00 oltre oneri della sicurezza

Visti:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 66 del 01/08/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Lavori Pubblici e Patrimonio";

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, **geom. Ugo Reali**, Responsabile del Servizio **Progettazione Immobili**, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell'istruttoria e di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

.....

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva

1) Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la Soc. ROSI LEOPOLDO S.p.A. con sede legale in via Giuseppe Giusti 67 – 51017 Pescia (PT) – C.F./P. IVA 00820700474 appaltatrice dei lavori in oggetto, ad incrementare il subappalto alla ditta CO.GE.SA Srl con sede in Roma, CAP 00186, via Grotta Pinta 19, C.F./P.IVA 13824491008 di lavorazioni rientranti nella categoria OG3 fino all'importo massimo previsto di € 55.000,00 oltre IVA, di cui € 2.200,00 per oneri della sicurezza, come di seguito sommariamente specificate:

- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari;

2) Di dare atto che la ditta appaltatrice ha già provveduto a trasmettere a questa stazione appaltante appendice al contratto di subappalto precedentemente stipulato con la ditta CO.GE.SA Srl e;

3) Di ribadire che, così come stabilito nel capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno effettuati in favore della ditta affidataria dei lavori ROSI LEOPOLDO S.p.A;

4) - Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990 ;

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo

Empoli, 01/04/2020

Il Dirigente del Settore